

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno 2023, alle ore 20,30, presso la sede sociale sita nel Comune di Bagnacavallo (RA) via Farini n. 14, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Musicale Doremi, convocata per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto associativo ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, come da richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la carica di Presidente la Signora Betti Patrizia che, con il consenso unanime degli intervenuti chiama a svolgere le funzioni di Segretario, il Sig. Corelli Alberto, che accetta.

Il Presidente rileva che, la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, sono presenti la maggioranza dei soci e pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare.

Il Presidente passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno e informa che il RUNTS ha richiesto la modifica degli articoli 8) e 9 dello Statuto, in quanto ritenuti non conformi alle norme previste dal Codice del Terzo Settore. Si passa alla lettura del nuovo Statuto evidenziando la nuova formulazione degli artt. 8) e 9).

Lo Statuto resta composto di n. 14 articoli, gli articoli modificati vengono esaurientemente spiegati e al termine della lettura e del breve dibattito, si passa alle votazioni per alzata di mano.

delibera

- di approvare integralmente e con voto unanime, lo Statuto che si allega al presente verbale alla lettera A) e di cui forma parte integrante;

- di dare mandato al Presidente di compiere tutte le formalità necessarie alla registrazione del presente atto e allegato Statuto.

In mancanza di altri argomenti da porre all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00.

Il Presidente unitamente al Segretario, redigono e sottoscrivono sia questo verbale, che lo Statuto allegato, previa lettura e approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente

Betti Patrizia

Il Segretario

Alberto Corelli

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle norme in materia di Associazione di Promozione Sociale e di enti del Terzo Settore è costituita un'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale, che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE MUSICALE DOREMI APS. L'associazione ha sede in Bagnacavallo, Via Farini 14 e ha durata illimitata. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Bagnacavallo (RA). Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Bagnacavallo non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2) Scopo – oggetto

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare si propone la promozione della musica e del canto, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della performance dal vivo, del teatro e della creatività nelle forme più varie ed in auspicabile interazione tra loro, relazione e socializzazione. Lo scopo è quello di arrecare beneficio direttamente o indirettamente ai singoli e alla collettività da realizzarsi tramite le attività qui sotto indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Promuovere e sviluppare attività culturali, dedicandosi in particolare all'insegnamento, allo studio ed alla diffusione della pratica musicale e canora;
- b) Organizzare manifestazioni musicali e canore direttamente o congiuntamente ad altri soggetti;
- c) Gestire strutture musicali di vario genere, proprie o di terzi;
- d) Organizzare gruppi per la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative musicali di proprio interesse;
- e) Organizzare ogni altra attività che possa contribuire alla diffusione della cultura e, della pratica musicale e canora.

Alberto C.

Betti Patrizia



L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017

Art. 3) Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, le persone fisiche ed altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Comunque l'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come socio dell'associazione dovrà farne formale richiesta. L'ammissione di nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo che verrà comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
 - a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.
- I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento del contributo associativo.

Il contributo annuale associativo viene stabilito in funzione dei programmi di attività. Dovrà essere determinato e deliberato dal consiglio direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 4) Recesso - esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

Albert Cole

Belli Patricia



- a) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso di morosità previsto alla lettera b) del presente articolo e debbono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa per l'annotazione nel libro dei soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'inizio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal consiglio direttivo.

Art. 5) Risorse economiche – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni musicali o di corsi per l'insegnamento della musica;
- contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso l'esercizio di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera sussidiaria e secondaria, comunque attinenti e per un miglior conseguimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Art. 5

Art. 5



Il patrimonio o fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile, anche indirettamente, fra i soci, amministratori, collaboratori, lavoratori o altri componenti organi sociali. né durante la vita dell'associazione stessa e neppure al suo scioglimento. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In materia di bilancio, l'associazione dovrà redigere i documenti necessari secondo quanto previsto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ai dettagli stabiliti dalla normativa vigente. L'assemblea deve approvare il bilancio entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

7) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo e revisione, quando eletto.

8) Assemblea degli associati

Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e dove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante l'invio di lettera semplice, o fax, o e-mail, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;
- g) delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Alberto Gale

Beni Patrizia



L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, si riunisce, altresì, ogni qualvolta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal revisore legale dei conti, quando eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

I soci minorenni hanno diritto di voto in assemblea, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei $\frac{3}{4}$ degli associati per la delibera di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, od in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso tra tre e sette, scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Il consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, eventualmente anche un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Alberto Gili

Patrizia Belli



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda espressa da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche mediante fax o mail, da consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, anche in mancanza della convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio e sue suddivisioni, preventivo e consuntivo;

- c) predisporre, quando richiesti, i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l'attività dell'associazione;

- g) compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei suoi componenti decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza, provvedendo, nel corso della prima Assemblea dei soci utile, alla ratifica delle nuove nomine. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio dovrà provvedere alla immediata convocazione dell'assemblea per l'elezione dei consiglieri che sostituiscono i dimissionari.

10) Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente, se nominato, o a un membro del Consiglio Direttivo, convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per la elezione del nuovo Presidente.

11) Organo di controllo e revisione

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

12) Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci ed ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede, debbono esser a disposizione dei soci per la consultazione e resi noti secondo le disposizioni del Codice del terzo settore.

13) Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, da scegliere anche fra i non soci.

In caso di scioglimento o estinzione, il Patrimonio residuo verrà devoluto, a cura dei liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

14) Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, loro

Albert Gelli

Betti Patrizia

successive integrazioni, nonché alle disposizioni delle leggi nazionali o regionali vigenti in materia.



Alto Cole

Betti Rottizio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 03 NOV. 2023
Serie 3155
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE
per cura

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Mauri Mauro

